

A) Se l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 3, lett. a), e 4, n. 1, della direttiva 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni <sup>(1)</sup>, consenta allo Stato ospitante di procedere a un riconoscimento limitato delle qualifiche professionali di un richiedente in possesso del titolo di ingegnere civile idraulico (rilasciato in Italia) che intenda esercitare la professione in un altro Stato membro la cui legislazione riconosce come professione regolamentata quella di Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Si parte dal presupposto che quest'ultima professione comprende nello Stato ospitante attività non sempre corrispondenti con il titolo del richiedente e che la formazione riconosciuta in capo a quest'ultimo non comprende materie fondamentali richieste, a carattere generale, al fine di ottenere il titolo di Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos nello Stato ospitante.

B) In caso di soluzione affermativa alla questione sub A): se sia conforme agli artt. 39 CE e 43 CE il fatto d'imporre restrizioni ai richiedenti che intendano esercitare la loro professione, per conto proprio o di terzi, in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno conseguito la qualifica professionale, nel senso che il detto Stato ospitante possa escludere, con le sue norme interne, il riconoscimento limitato delle qualifiche professionali, qualora una tale decisione, conforme in linea di principio all'art. 4 della direttiva 89/48/CEE, implichi l'imposizione di requisiti supplementari sproporzionati ai fini dell'esercizio della professione.

Per riconoscimento limitato s'intende, in questa sede, quello che autorizzerebbe il richiedente ad esercitare la propria attività di ingegnere soltanto nel settore corrispondente (quello idraulico) della professione, più ampia, di Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, regolamentata nello Stato ospitante, senza imporgli i requisiti supplementari di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 19, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), con ordinanza 21 luglio 2003, nella causa easyCar (UK) Ltd e l'Office of Fair Trading**

**(Causa C-336/03)**

(2003/C 226/21)

Con ordinanza 21 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 luglio 2003, nella causa easyCar (UK) Ltd e l'Office of Fair Trading, la High Court of Justice (England and Wales) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se la nozione di «contratti per la fornitura di servizi relativi ai ... trasporto» nell'art. 3, n. 2, della direttiva 97/7/CE <sup>(1)</sup> sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, includa contratti per la fornitura di servizi di autonoleggio.

<sup>(1)</sup> GU L 144, pag. 19.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 1° agosto 2003**

**(Causa C-339/03)**

(2003/C 226/22)

Il 1° agosto 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Josef-Christian Schieferer e Michael Van Beek, membri del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE <sup>(1)</sup>, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (vale a dire disposizioni legislative e amministrative per l'integrale attuazione della direttiva nei Bundesländer ad eccezione dei Länder Bremen, Hamburg e Hessen nonché Baden-Württemberg e Niedersachsen), o non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 9 di tale direttiva;
2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 9 aprile 2002, senza che tutti i Bundesländer abbiano adottato le necessarie disposizioni.

<sup>(1)</sup> GU L 94, pag. 24.